



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 6 - RICOSTRUZIONE SISMA, SUE, PATRIMONIO

DATA	16/05/2024
NUMERO	1836

OGGETTO: Sisma 2016 – O.C.S.R. n. 137 del 29/03/2023 e ss.mm.ii.. Lavori di “DEMOLIZIONE MANUFATTO ESISTENTE PROPEDEUTICA ALLA “RICOSTRUZIONE CURVA SUD STADIO DEL DUCA””. CUP: C31B21006530001 - CUI L00229010442202200056. Approvazione progetto esecutivo e Determina a contrarre per indizione gara.

CUP: C31B21006530001

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 41 del 29/09/2023 con il quale è stata attribuita la competenza dello scrivente Dirigente ad assumere il presente atto;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21/12/2023, recante: “Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2024-2026. Approvazione”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 28/12/2023, ad oggetto: “Nota di aggiornamento al Documento Unico Di Programmazione (D.U.P) 2024/2026. – Approvazione”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 28/12/2023, ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario relativo al Triennio 2024-2026 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011). Determinazioni”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 30/01/2024 avente per oggetto: “Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024–2026 in forma ordinaria, ai sensi dell’art. 6 d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, del d.p.r. 24 giugno 2022, n. 81 e del d.m. 30 giugno 2022, n. 132. – approvazione.”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 23/02/2024, recante: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000)”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19/03/2024 recante “Approvazione del Programma triennale Lavori Pubblici 2024-2026 e dell’elenco annuale 2024”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 17/04/2024, recante: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023, ex art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 16/05/2024 recante “Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2023 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16/05/2024 recante “Approvazione della prima modifica del Programma triennale Lavori Pubblici 2024-2026 e dell’elenco annuale 2024”;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16/05/2024 recante “Variazioni di bilancio di previsione 2024-2026 e conseguente aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026. Applicazione avanzo di Amministrazione vincolato 2023”;

PREMESSO che:

- a seguito degli eventi sismici occorsi a far data dall’agosto 2016, lo stadio comunale “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno, ubicato in Via Costantino Rozzi, identificato al NCEU al Foglio 71 P.IIa 76 ha subito dei danni alle strutture della Curva Sud, così come attestato nella “Perizia Asseverata dei danni prodotti dal sisma” a firma del Prof. Ing. Luigino Dezi redatta in data 01/03/2018. In particolare in tale perizia è riportato che, a seguito di prove di carico, la Curva Sud dello Stadio “Cino e Lillo Del Duca” è stata dichiarata inagibile;
- su richiesta dalla Struttura Commissariale, nell’ambito del “*Censimento e stima complessiva del danno degli edifici pubblici e delle infrastrutture danneggiati dal sisma del centro Italia del 2016/2017 situati nei comuni all’interno o all’esterno del cratere delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*”, nel luglio 2021, questo ente ha provveduto a compilare le schede SOSE per l’intervento in oggetto;
- a seguito della ricognizione richiesta dalla Struttura Commissariale, è stata emessa l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 137 del 29 marzo 2023 ad oggetto “*Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell’elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022*” con cui è stata finanziata, tra gli altri, la ricostruzione della Curva Sud dello Stadio “Cino e Lillo Del Duca” del Comune di Ascoli Piceno, la quale è individuata nel seguente modo:
 - “RICOSTRUZIONE CURVA SUD-OVEST DELLO STADIO DEL DUCA” al n. 152 dell’allegato A1 dell’O.C.S.R. n. 137 del 29/03/2023 con ID Opera “OOPP_F1_2021_MAR_1020”, codice CUP C31B21006530001, finanziato per € 3.500.000,00;
 - “RICOSTRUZIONE CURVA SUD-EST STADIO DEL DUCA” al n. 707 dell’allegato B dell’O.C.S.R. n. 137 del 29/03/2023 con ID Opera “OOPP_F1_2021_MAR_1020”, codice CUP C31B21006530001, finanziato per € 3.500.000,00;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (nel seguito, anche decreto legge);

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”;

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
- l’art. 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156, recante “Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”;
- l’art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;

VISTO l’articolo 2 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”, nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTI la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, e i decreti del Presidente della Regione Marche in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016;

VISTO l’articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;

DATO ATTO che l’opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;

CONSIDERATO che, nell’ambito della ricostruzione pubblica, il decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, ha previsto che - fermo restando quanto previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all’art. 53 bis, comma 3, dello stesso decreto legge - alle procedure connesse alla ricostruzione post sisma si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, le disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II del citato decreto legge;

VISTA l’ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023, “Ulteriori misure per la semplificazione e l’accelerazione della ricostruzione”, secondo cui per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia, “non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:

- art. 47, fatta salva l’applicabilità facoltativa del quarto comma da parte delle stazioni appaltanti: “pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC”;
- art. 47-bis: “composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto”;
- art. 53: “semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici”;
- art. 55: “misure di semplificazione in materia di istruzione”;

- art. 55- bis: “regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale”;
- art. 56: “disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- art. 56-bis: “iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL”;
- art. 56-ter: “misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca”;
- art. 56-quater: “modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”;

VISTO l'articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (nel seguito, Codice dei contratti);

RICHIAMATO il previgente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l'attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

DATO ATTO che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche “Accordo”), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

VISTA la Circolare interpretativa in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023), pubblicata il 04/08/2023, secondo cui: *"la deroga transitoria al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 deve interpretarsi nel senso che – per il periodo di validità della richiamata deroga – è consentito a qualsiasi stazione appaltante o centrale di committenza (ivi inclusi i Comuni non capoluogo di Provincia) effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta e qualunque sia l'origine dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle suddette commesse."*

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, a carico della specifica

contabilità speciale e che le risorse per il presente appalto sono state assegnate con Ordinanza n. 137 del 29/03/2023;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 2186 del 29/06/2023 con la quale è stato preso atto dell'aggiudicazione del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica/definitiva (unico livello) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per appalto integrato con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento di "RICOSTRUZIONE CURVA SUD STADIO DEL DUCA", mediante procedura di gara telematica aperta, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 76/020, convertito con modificazioni dalla L. 120/020 e ss.mm.ii. in combinato disposto con gli artt. 44, 52, 58, 60 e 157, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, applicando il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 3, lett. b) del medesimo Codice e, dunque, mediante offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo all'operatore economico RTP CURVA SUD ASCOLI composto da "ARKTEAM ARCHITETTI DI MARINI ARCH. ALESSIO, CHIAPPETTI ARCH. ANDREA SOCIETA' SEMPLICE" in sigla ARKTEAM SS ed EXUP S.R.L.;

DATO ATTO che con nota prot. n. 8347 del 29/01/2024, il suddetto operatore ha provveduto alla consegna del progetto di fattibilità tecnico economica/definitivo (unico livello);

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 137 del 24/04/2024 è stato approvato ai soli fini tecnici il progetto di fattibilità tecnico economica/definitivo (unico livello) redatto dall'RTP CURVA SUD ASCOLI composto da "ARKTEAM ARCHITETTI DI MARINI ARCH. ALESSIO, CHIAPPETTI ARCH. ANDREA SOCIETA' SEMPLICE" in sigla ARKTEAM SS ed EXUP S.R.L.;

CONSIDERATO che risulta necessario approvare il progetto esecutivo di "DEMOLIZIONE MANUFATTO ESISTENTE PROPEDEUTICA ALLA "RICOSTRUZIONE CURVA SUD STADIO DEL DUCA"", previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica/definitivo (unico livello) di cui sopra, ma escluso dall'appalto dei lavori principali;

DATO ATTO che con nota prot. n. 41222 del 14/05/2024, il suddetto operatore ha provveduto alla consegna del progetto esecutivo;

OSSERVATO che il suindicato progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati progettuali:

- 00_TA-R00 – Elenco elaborati;
- 01_TA-R01 – Relazione tecnico illustrativa;
- 02_TA-R02 – Relazione sulla gestione delle materie;
- 03_TA-R03 – Computo metrico;
- 04_TA-R04 – Elenco Prezzi;
- 05_TA-R05 – Incidenza della manodopera;
- 06_TA-R06 – Costi della sicurezza;
- 07_TA-R07 – Quadro economico;
- 08_TA-R08 – Cronoprogramma;
- 09_TA-R09 – Piano di sicurezza e coordinamento;
- 10_TA-R10 – Capitolato speciale di appalto;
- 11_TA-R11 – Schema di contratto;

- 12_TA-R12 – Analisi Prezzi;
 13_EG-T01 – Piano quotato attuale con rilievi planoaltimetrici;
 14_EG-T02 – Demolizioni – ricostruzioni (sovrapposizioni) pianta;
 15_EG-T03 – Demolizioni – ricostruzioni (sovrapposizioni) sezioni;

PRESO ATTO che il quadro economico di progetto, dell'importo complessivo di € 485.218,29, è articolato come segue:

QUADRO ECONOMICO DEMOLIZIONE CURVA SUD		
IMPORTO LAVORI		
A.1	IMPORTO DEI LAVORI	€ 390.908,90
A.2	<i>manodopera</i>	€ 59.166,08
A.3	IMPORTO DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 5.472,27
A	TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1+A.3)	€ 396.381,17
TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A.1-A.2)		€ 331.742,82
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA 10% SU A	€ 39.638,12
B.2	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E CSE	€ 23.013,08
B.2.1	CASSA 4% SU B.2	€ 920,52
B.2.2	IVA 22% SU B.2+B.2.1	€ 5.265,39
B.3	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (2% DI A)	€ 7.927,62
B.4	IMPREVISTI (IVA INCLUSA)	€ 2.072,38
B.5	RISOLUZIONE INTERFERENZE	€ 10.000,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 88.837,12
TOTALE INTERVENTO (A+B)		€ 485.218,29

CONSIDERATO che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 59.166,08 oltre IVA, come da elaborato "05_TA-R05 – Incidenza della manodopera";

DATO ATTO che l'importo di € 485.218,29 viene imputato alla voce B.5 per € 23.013,08, alla voce B.5.1 per € 920,52, alla voce B.5.2 per € 5.265,39, alla voce B.13 per € 436.019,29, alla voce B.16 per € 20.000,00 del QTE del progetto di fattibilità tecnico economica/definitivo (unico livello) approvato con delibera di Giunta Comunale n. 137 del 24/04/2024;

VISTO il decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 3089 del 13/05/2024 con cui è stato approvato e autorizzato il progetto dei lavori di "**RICOSTRUZIONE CURVA SUD STADIO DEL DUCA**", concedendo a questo Ente il contributo di € 7.000.000,00 per la realizzazione dell'opera;

CONSIDERATO che a seguito della conclusione delle operazioni di verifica il Responsabile di progetto ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo, come risulta da verbale di validazione del 15/05/2024, conservato agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che:

- 1) l'intervento in oggetto figura per l'importo complessivo di € 7.000.000,00, al punto 48 dell'elenco annuale 2024 del Programma Triennale dei Lavori pubblici 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16/05/2024, con il seguente Codice Unico di Intervento: **L00229010442202200056**;
- 2) il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **C31B21006530001**;

CONSIDERATO che l'attestazione dello stato dei luoghi è stata rilasciata dal RUP in quanto la direzione lavori non è stata ancora affidata;

RILEVATA la necessità di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche CSA) con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

VISTO l'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legge n. 189/2016, secondo cui *"1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza. 2. La centrale unica di committenza è individuata: a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa; b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A."*

RICHIAMATO il decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, con il quale questo Comune è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legge;

DATO ATTO che questo Comune possiede la qualificazione necessaria per lo svolgimento della gara, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 63, comma 4, del Codice e 9, comma 1, dell'Allegato II.2 al Codice;

RITENUTO, pertanto, di potere svolgere le attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo al Comune di Ascoli Piceno e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP);

PRESO ATTO che:

- il RUP, ex art. 15 del Codice, è l'Arch. Ugo Galanti, Dirigente del Settore 6 – RICOSTRUZIONE SISMA, SUE, PATRIMONIO, nominato con Delibera di Giunta Comunale n. 149 del 18/05/2023;
- in base al decreto Sindacale n. 40 del 29/09/2023, l'espletamento della procedura di selezione è di competenza del Dirigente del Settore VIII PNRR-GARE, che assume pertanto le funzioni Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA);

ACQUISITA la dichiarazione del RUP e del RPA relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del Codice;

DATO ATTO che sulla base della dichiarazione rilasciata, nei confronti del RUP e del RPA non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

PRESO ATTO che il RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice;

DATO ATTO che gli incentivi alle funzioni tecniche sono corrisposti ai sensi dell'articolo 45 del Codice per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 al medesimo Codice;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - 1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - 2) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - 3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare all'Ente l'individuazione della ditta esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- di richiamare l'oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto e nel CSA di cui al progetto esecutivo, in particolare le seguenti clausole essenziali:
 - termine di ultimazione dei lavori: **60 gg.** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - penali: 1‰ (euro uno ogni mille), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
 - remunerazione: "a corpo";

- pagamenti: anticipazione 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori;
- obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dal CSA;
- revisione prezzi: nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 14 del Codice, il valore dell'appalto, iva esclusa, ammonta ad € 396.381,17 (euro trecentonovantaseimilatrecentottantuno/17) di cui € 5.472,27 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, secondo cui per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

ACCERTATA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del Codice, l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo in quanto, alla luce dei criteri giurisprudenziali elaborati dalla CGUE, deve escludersi che il contratto pubblico in esame possa attrarre l'interesse degli oo.ee. stranieri, dato che l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non possono concretamente suscitare alcun interesse da parte dei players internazionali;

RITENUTO che, trattandosi di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 euro, privi di interesse transfrontaliero certo, si possa pertanto procedere alla scelta del contraente ai sensi di quanto disposto dal suindicato art. 50, comma 1, lett. c) del Codice;

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

- 1) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

1) Categoria	Classifica	3) Tipologia	4) Importo
1 OS23	2 II	3 prevalente	1 € 396.381,17
1 TOTALE			2 € 396.381,17

- 2) iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del Codice, il contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto è il vigente CCNL EDILI Industria-Cooperativa – Id F012;

VALUTATO opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- 1) invitare all'offerta n. 5 operatori economici, demandando al RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 2, del Codice, il compito di selezionarli nel rispetto del principio di rotazione attingendo dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche, sulla base del criterio di prossimità e, dunque, tenendo conto della sede legale e/o operativa territorialmente vicina al luogo di esecuzione, stante la necessità di acquisire l'immediata operatività dell'o.e. in ragione dell'interesse pubblico al celere avvio dell'intervento, nonché di ridurre l'incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione, onde comprimere il più possibile i rischi di una possibile gara deserta, dato che trattati di eventualità sempre più frequente in questo particolare momento di congiuntura economica;
- 2) ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice, adottare il criterio del prezzo più basso determinato dal massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo dell'appalto, al netto degli oneri di sicurezza;
- 3) ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del Codice, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del punto 2) del metodo A di cui all'Allegato II.2, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo;
- 4) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 5) ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- 6) ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, riservare all'affidatario la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente;
- 7) ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, stabilire che le prestazioni non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere,
- 8) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- 9) ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria, in quanto non ricorrono particolari esigenze per la tipologia e specificità dell'affidamento;
- 10) ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, il Comune si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto.
- 11) ai sensi dell'All. I.3, comma 2, lett. d), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di tre mesi dall'invio della lettera d'invito, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;
- 12) ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, stabilire che l'affidamento del presente appalto dovrà svolgersi nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del medesimo Codice;
- 13) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta:
 - di accettare il "Protocollo quadro di Legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa accessibile al seguente link <https://dev.sisma2016data.it/wp-content/uploads/2018/02/PROTOCOLLO-QUADRO-26-luglio-2017.pdf>;
 - di accettare le clausole di cui all'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma",

DATO ATTO che per la tipologia dei lavori in oggetto non sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati “Criteri Ambientali Minimi”;

VISTI:

- l’articolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- l’art. 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

DATO ATTO che per lo svolgimento della gara in modalità telematica il Comune di Ascoli Piceno si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all’indirizzo: <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

DATO ATTO che:

- l’importo complessivo di € 485.218,29 dell’intervento in oggetto trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 19410.3 del bilancio 2024-2026 annualità 2024 ad oggetto: “LAVORI DI RICOSTRUZIONE CURVA SUD-OVEST E SUD-EST DELLO STADIO DEL DUCA-€ 1.824.706,17 AVANZO VINC.DA TRASF.2023 FONDI SISMA ORD. N. 137/2023+FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023V. 4760.15/E”, finanziata con avanzo vincolato da trasferimenti fondi sisma;
- con decreto n. 6609 e n. 6610 del 07/11/2023 a firma del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione è stato disposto a favore di questo Comune, in qualità di Stazione Appaltante, il pagamento di € 2.100.000,00 pari al 30% del contributo complessivo;

DATO ATTO che:

- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), salva successiva presa in carico da parte del RUP, al termine della fase di aggiudicazione;
- ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>, la stazione appaltante e i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

DATO ATTO che, in ragione dell’importo, il presente affidamento, ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all’ANAC dalla normativa vigente, nonché l’eventuale controllo a campione che l’ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell’art. 4 del citato Accordo;

VISTI:

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. ii;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020 e ss mm. ii;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021 e ss mm. ii;
- il D.L. n. 189/2016, convertito con modificazioni in Legge n. 229/2016 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza commissariale n. 137 del 29/03/2023;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 21/07/2023;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;
- il D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1 di **RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- 2 di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dall'art.192 del D.Lgs. 267/2000;
- 3 di **APPROVARE** per i motivi di cui in premessa, il progetto esecutivo relativo ai lavori di **"DEMOLIZIONE MANUFATTO ESISTENTE PROPEDEUTICA ALLA "RICOSTRUZIONE CURVA SUD STADIO DEL DUCA"**", composto dagli elaborati specificati in narrativa che, seppur non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale dando atto che gli stessi sono conservati agli atti dell'ufficio;
- 4 di **DARE ATTO** che il quadro tecnico economico di progetto è articolato nel modo che segue:

QUADRO ECONOMICO DEMOLIZIONE CURVA SUD		
IMPORTO LAVORI		
A.1	IMPORTO DEI LAVORI	€ 390.908,90
A.2	<i>manodopera</i>	€ 59.166,08
A.3	IMPORTO DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 5.472,27
A	TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1+A.3)	€ 396.381,17
TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A.1-A.2)		€ 331.742,82
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA 10% SU A	€ 39.638,12
B.2	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E CSE	€ 23.013,08
B.2.1	CASSA 4% SU B.2	€ 920,52
B.2.2	IVA 22% SU B.2+B.2.1	€ 5.265,39

B.3	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (2% DI A)	€	7.927,62
B.4	IMPREVISTI (IVA INCLUSA)	€	2.072,38
B.5	RISOLUZIONE INTERFERENZE	€	10.000,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	88.837,12
		TOTALE INTERVENTO (A+B)	€ 485.218,29

- 5 di **AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario di tali lavori, per un importo d'appalto pari a € 396.381,17 (euro trecentonovantaseimilatrecentottantuno/17) di cui € 5.472,27 (euro cinquemilaquattrocentosettantadue/27) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e comprensivo di € 59.166,08 (euro cinquantanovemilacentosessantasei/08) per il costo della manodopera;
- 6 di **PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, con invito rivolto agli operatori economici che verranno individuati dal RUP nel rispetto del principio di rotazione selezionandoli dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche, sulla base del criterio di prossimità specificato in narrativa;
- 7 di **STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa, dando atto che gli elementi essenziali della procedura di spesa sono i seguenti:

a)	Finalità dell'affidamento	DEMOLIZIONE MANUFATTO ESISTENTE PROPEDEUTICA ALLA "RICOSTRUZIONE CURVA SUD STADIO DEL DUCA"
b)	oggetto del contratto	lavori;
c)	modalità di affidamento	procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo;
d)	forma del contratto	modalità elettronica nella forma prevista dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
e)	clausole ritenute essenziali	<ul style="list-style-type: none"> - il contratto verrà stipulato "a corpo"; - i pagamenti saranno effettuati secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale di appalto; - la garanzia definitiva sarà calcolata ai sensi dell'art 117 del D.Lgs 36/2023; - la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere le polizze assicurative di cui al Capitolato Speciale di appalto; - il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità;

- 8 di **STABILIRE** che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati nel rispetto del principio di rotazione, sulla base del criterio di prossimità e, dunque, tenendo conto della sede legale e/o operativa territorialmente vicina al luogo di esecuzione, stante la necessità di acquisire l'immediata operatività dell'o.e. in ragione dell'interesse pubblico al celere avvio dell'intervento, nonché di ridurre l'incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione, onde comprimere il più possibile i rischi di una possibile gara deserta, dato che trattati di eventualità sempre più frequente in questo particolare momento di congiuntura economica;

9 di DARE ATTO che:

- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è l'Arch. Ugo Galanti, Dirigente del Settore 6 – RICOSTRUZIONE SISMA, SUE, PATRIMONIO del Comune di Ascoli Piceno, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- nei confronti del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA) sotto indicato non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **C31B21006530001**;
- il Codice Unico d'Intervento C.U.I. è il seguente: **L00229010442202200056**;
- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), salva successiva presa in carico da parte del RUP suindicato, al termine della fase di aggiudicazione;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>, la stazione appaltante e i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

10 di DARE ATTO che, in base al Decreto Sindacale n. 41 del 29/09/2023, l'espletamento della procedura di selezione è di competenza del Dirigente del Settore 8, PNRR e Gare, a cui viene trasmessa copia del presente provvedimento:

11 di DARE ATTO che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel quadro tecnico economico di progetto, pari a complessivi € 485.218,29;

12 di DARE ATTO che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n. 137 del 29 marzo 2023;

13 di IMPEGNARE la spesa totale di **€ 485.218,29** al Cap. in uscita 19410.3 del bilancio 2024-2026 annualità 2024 ad oggetto: "LAVORI DI RICOSTRUZIONE CURVA SUD-OVEST E SUD-EST DELLO STADIO DEL DUCA-€ 1.824.706,17 AVANZO VINC.DA TRASF.2023 FONDI SISMA ORD. N. 137/2023+FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023V. 4760.15/E", finanziata con avanzo vincolato da trasferimenti fondi sisma;

14 di ASSUMERE a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, l'impegno di cui al prospetto riportato in calce;

15 di ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale – sez. Amministrazione Trasparente – in adempimento del combinato disposto dell'art. 1 commi 16 lett. b) e 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;

16 di **ATTESTARE** che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;

17 di **DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.016	06.01	19410.3	2024

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
452	N. 0	€ 485.218,29	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

Sisma 2016 – O.C.S.R. n. 137 del 29/03/2023 e ss.mm.ii.. Lavori di “DEMOLIZIONE MANUFATTO ESISTENTE PROPEDEUTICA ALLA “RICOSTRUZIONE CURVA SUD STADIO DEL DUCA””. CUP: C31B21006530001 - CUI L00229010442202200056. Approvazione progetto esecutivo e Determina a contrarre per indizione gara.
--

Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento
GALANTI UGO

Il Dirigente
GALANTI UGO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)